INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

		-	T-1	11.
А	rt		Fina	111fs

Art.2 Oggetto e applicazione

Art.3 Definizione

Art.4 Disciplina del sistema sanzionatorio

TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Art 5 Prerogative dell'Amministrazione Comunale

Art.6 Comportamenti vietati e sanzione in via residuale

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Art.7 Pulizia e igiene

Art.8 Gestione rifiuti

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

Art.9 Decoro e sicurezza dei fabbricati

Art.10 Sgombero della neve

Art.11 Decoro dei parchi e del verde pubblico

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Art.12 Disposizioni generali

Art.13 Occupazione per manifestazioni

Sezione V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Art.14 Gli animali e la tutela dell'igiene

Art.15 Del Trattamento degli animali da affezione: obblighi

Art.16 Del trattamento degli animali da affezione: divieti

Art.17 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Art.18 Disposizioni generali

Art.19 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o intrattenimenti

Art.20 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Art.21 Dispositivi acustici antifurto

Art.22 Trasporto rumoroso di prodotti

TITOLO III DELLA POLIZIA RURALE

Sezione I Custodia degli animali al pascolo e furti campestri

- Art.23 Custodia degli animali pascolanti
- Art.24 Pascolo notturno
- Art.25 Furti campestri
- Art.26 Divieto di spigolatura e raspollatura

TITOLO IV DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

- Art.27 Disciplina sanitaria delle attività produttive
- Art.28 Servizi igienici
- Art.29 Sanzioni accessorie

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

- Art.30 Obblighi di vendita
- Art.31 Esposizione dei prezzi
- Art.32 Commercio in forma itinerante
- Art.33 Imprenditore artigiano: disciplina e divieti
- Art.34 Imprenditore agricolo disciplina

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

- Art.35 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni
- Art.36 Sale giochi prescrizioni
- Art.37 Circoli privati: prescrizioni
- Art.38 Locali di intrattenimento e svago
- Art.39 Esercizio di autorimessa
- Art.40 Noleggio di veicoli senza conducente
- Art.41 Attività ricettive

TITOLO V DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.42 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
- Art.43 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
- **Art.44** Reiterazione delle sanzioni
- Art.45 Importi delle sanzioni
- Art.46 Proventi delle sanzioni destinazione
- Art.47 Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

- 1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della città, comportamenti ed attività comunque dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
- 2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
- 3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
- 4. In via prioritaria, compete al corpo di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
- gestione e controllo delle attività produttive;
- 1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
- 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

- 2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
- 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Disciplina del sistema sanzionatorio

- 1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
- 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
- 3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
- 4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 5

Prerogative della Amministrazione comunale

- 1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
- 2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 6, il solo comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica è punito a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

- 1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precipua autorizzazione:
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperta al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Comune;
 - h. praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - i. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - k. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- 1. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta,
- m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- n. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- o. bruciare erba e residui vegetali a distanza inferiore a metri tre da edifici di civile abitazione;
- p. posizionare anche in forma temporanea bandiere,luminarie e manufatti similari sporgenti sulla pubblica via ad un'altezza inferiore a mt 4,50 dal piano stradale se la strada è sprovvista di marciapiede ed ad un'altezza non inferiore a mt 2,20 dal piano medio del marciapiede in presenza di tale manufatto, purché la sporgenza non superi la larghezza del marciapiede.(1)
- 2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diverse disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.
- 3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

(1) comma aggiunto con delibera consiglio comunale n. 6 del 25/02/04

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7

Pulizia ed igiene

- 1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
- 2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
- 3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla via pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e di conferire la spazzatura negli appositi contenitori.
- 6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili provvedono alla pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata. I cestelli, devono essere svuotati

- frequentemente e devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 8. Nelle esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alla prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
- 10. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti;
 - b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
 - h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - j. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada;

Gestione dei rifiuti

- 1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall'autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
- 2. L'autorità comunale determina, con propria ordinanza:
 - a. metodo di raccolta;
 - b. localizzazione dei siti di raccolta;
 - c. orari di conferimento dei rifiuti;
 - d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionali, in caso di raccolta differenziata;
 - e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.
- 3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
- 4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- 5. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

- 6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 9

Decoro e sicurezza dei fabbricati

- 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
- 2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colorimento delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
- 3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
- 4. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
- 5. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 10

Sgombero della neve

- Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatosi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi o strade aperte al pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3. Quando si rende necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza sul posto di persone addette alla vigilanza. Salvo il

- caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
- 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili debbono provvedere i loro utilizzatori.
- 7. L'obbligo stabilito all'art. 7, comma 6, vale anche per la rimozione della neve. Il Comune con propria specifica ordinanza può disporre obblighi ai proprietari, amministratori, e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Decoro dei parchi e del verde pubblico

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;
 - b. salire sugli alberi;
 - c. danneggiare la vegetazione;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f. calpestare le aiuole;
 - g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - h. condurre a pascolo gli animali.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 12

Disposizioni generali

- 1. A Tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sopra2tanti, senza preventiva autorizzazione da richiedersi almeno 15 giorni prima presentando istanza al Comune.
- 2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione:
 - a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i marciapiedi, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) Le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del regolamento edilizio.
 - 3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicate nel comma 2.,

- sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica.
- 4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori specifiche prescrizioni.
- 5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
- 6. La disciplina dettata dal regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia anche in forma precaria.
- 7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
- 9. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 10. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Occupazioni per manifestazioni

- 1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendano utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 3. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutella dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 4. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
- 5. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Sezione V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 14 Gli animali e la tutela dell'igiene 1. Chi detiene animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Articolo 15

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

- 1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
- 2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.
- 3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
- 4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio, in caso di cani mordaci è fatto obbligo di dotarli di museruola;
- 5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
- 6. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

Articolo 16

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

- 1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità previste dai comma 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281.
- 2. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
- 3. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
- 4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
- 5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
- 6. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

- 1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente art. 15, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 18

Disposizioni generali

- 1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.
- 2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interruttiva dei lavori rumorosi tra le ore 14:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.
- 3. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

- 1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto il luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.
- 2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 20

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
- 2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
- 3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 20:00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
- 4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 21

Dispositivi acustici antifurto

- 1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
- 2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Trasporto rumoroso di prodotti

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito, previa adozione delle cautele idonee a ridurne l'emissione, è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

TITOLO III DELLA POLIZIA RURALE

Sezione I: Custodia degli animali al pascolo furti campestri

Articolo 23

Custodia degli animali pascolanti

- 1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
- 2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Articolo 24

Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

Articolo 25

Furti campestri

1. Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale.

Articolo 26

Divieto di spigolatura e raspollatura

- 1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, raspollare, nonché compiere atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente dal raccolto.
- 2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

TITOLO IV DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 27

Disciplina sanitaria della attività produttive

- 1. Manifatture, laboratori d'analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine e fabbriche che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale.
- 2. L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 28

Servizi igienici

- 1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
- 2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Articolo 29

Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 30

Obbligo di vendita

- 1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.
- 2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.

Articolo 31

Esposizione dei prezzi

1. Otre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menu e prezzi.

Articolo 32

Commercio in forma itinerante

- 1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie e piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità e nelle zone vietate da apposito regolamento;
 - c) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
- 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

- 1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie e sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 27 del presente regolamento:
 - a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
- 2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
 - l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie;
 - all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale.
- 3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento e la fissazione di turni obbligatori di apertura in giornate festive sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale.

Articolo 34

Imprenditore agricolo: disciplina

- 1. L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante nel rispetto delle norme definite agli articoli 14 e 33 del regolamento previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.
- 2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.
- 3. Ferme restando le sanzioni previste dal D.lgs 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 4 comma 8, del D.Lgs. 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del Regolamento.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Articolo 35

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni

- 1. Nei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25/08/1991 n. 287 per la tipologia b) dell'articolo 5 vi è facoltà di somministrare prodotti di gastronomia previo esclusivo riscaldamento, a condizione che la preparazione e la cottura non avvenga sul posto e che sussistano le condizioni igienico sanitarie del locale.
- 2. Nei locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago può essere rilasciata autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25/08/1991 n. 287 per la

tipologia c) dell'articolo 5, secondo i criteri previsti dal comma 6, dell'articolo 3 - qualora l'attività d' intrattenimento sia prevalente; l'attività è prevalente quando la superficie utilizzata per l'attività d'intrattenimento e svago sia pari, almeno, ai tre quarti della superficie complessiva del locale; la somministrazione può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività d'intrattenimento e svago.

- 3. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'istallazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 5, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.
- 4. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è possibile eseguire musica esclusivamente d'ascolto, dal vivo o a mezzo apparecchi automatici o video proiettori, previa comunicazione al competente ufficio comunale.

Articolo 36

Sale giochi: prescrizioni

- 1. Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - possono essere aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa;
 - ne è vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
 - debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di culto o da case di cura o di riposo;
 - debbono avere superficie minima pari a metri quadrati 25.
- 2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti.

Articolo 37

Circoli privati: prescrizioni

- 1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché la istallazione di apparecchi da gioco automatici e semi automatici.
- 2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 - statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 - registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 - titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
 - atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
 - autorizzazione di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., ove siano istallati giochi automatici o semi automatici.
- 3. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.
- 4. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali; detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo, in un numero di 3 per ciascun anno solare.
- 5. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Locali di trattenimento e svago

- 1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposo.
- 2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16:00 alle ore 02:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 23.
- 3. E' vietato l'accesso ai locali di pubblico spettacolo ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne con esclusione dei locali in cui si svolgono rappresentazioni teatrali e culturali in genere.

Articolo 39

Esercizio di autorimessa

- 1. L'esercizio di rimessa di veicoli è soggetto a denunzia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 con obbligo di assicurare il servizio lungo l'intero arco delle ventiquattro ore.
- 2. Gli esercenti di rimessa hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta data d'ingresso e d'uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo escludendo dall'annotazione solo i veicoli ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia.
- 3. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento; nell'ipotesi del comma 1, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Articolo 40

Noleggio di veicoli senza conducente

- 1. L'esercizio di noleggio di veicoli senza conducente è soggetto a denunzia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
- 2. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento; oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Articolo 41

Attività ricettive

- 1. L'apertura ed il trasferimento di sede di esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione del Comune sede dell'esercizio.
- 2. L'autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, a mezzo servizio postale ovvero con mezzi informatici o telematici, mediante fax o con consegna personale.

- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve attivare l'esercizio entro centottanta giorni dal rilascio della stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta espressa in caso di necessità determinata da caso fortuito o forza maggiore, comprovati e non dipendenti dalla volontà del titolare.
- 5. Qualora venga accertato il venir meno della rispondenza dei locali alla vigente normativa, il titolare viene sospeso dall'attività con provvedimento dell'Autorità comunale; si procederà alla revoca dell'autorizzazione se il titolare non provveda a rimuova le cause di sospensione entro il termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO V DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 42

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

- 1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
- 2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.
- 3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
- 4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
- 5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
- 6. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali.
- 2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- 3. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della L. 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge regionale n. 3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D.lgs 112/98, nonché dell'art. 3 comma 5 del D.lgs 267/00.
- 4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
- 5. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione è il Dirigente a cui settore fa capo la materia della Polizia Amministrativa.

Articolo 44

Reiterazione delle violazioni

- 1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
- 2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
- 3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- 4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
- 5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Importi delle sanzioni

- 1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono così determinati:
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 200,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 200,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 200,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 200,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 300,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo IV, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 300,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo IV, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 400,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo IV, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria € 60,00 ad € 400,00;
- 2 Viene altresì stabilito che, per le violazioni alle ordinanze del dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della Polizia Urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria va ad essere determinata entro i margini compresi tra € 25,00 ed € 500,00 e determinata, comunque in detta misura ove l'ordinanza stessa non disponga, in tema di sanzioni, sanzioni differenti dalle previsioni del presente comma.

Articolo 46

Proventi delle Sanzioni: destinazione

- 1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
 - Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:
 - nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale;
 - nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o marcatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 47 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i regolamenti di Polizia Urbana e di Polizia Rurale previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.